M_INF.CPSOV.REGISTRO UFFICIALE.U.0004751.18-06-2014

Soverato, 18 GIU. 2014
(P.D.C.: 0967/21674)

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera
Soverato

Sezione Tecnico/Operativa
U.O. Operativa

Indirizzo telegrafico: Circomare Soverato

Prot. n° 01.01.06/000_____ - Allegati

VEDASI ELENCO INDIRIZZI

Argomento: Stagione balneare 2014 – Ordinanza n. 08/14 in data 10.06.2014 – Sicurezza della balneazione.

(Spazio riservato a protocollo, visti e decretazioni)

Si premette che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a similitudine di quanto già praticato negli anni passati, ha programmato per la stagione estiva 2013 lo svolgimento di operazioni a carattere preventivo e di controllo, volte a garantire la sicurezza di tutti coloro che si avvicinano alle attività connesse con il mare.

Nell'ambito di dette operazioni assume rilievo, oltre ad una mirata campagna preventiva di informazione, condotta a beneficio di bagnanti, diportisti, subacquei etc., finalizzata ad una corretta e sicura fruizione del mare ed utilizzazione dei mezzi/ausili impiegati, anche l'attività di sensibilizzazione delle Amministrazioni pubbliche affinché venga assicurato il funzionamento dei servizi di specifica competenza lungo la costa.

A tal proposito codeste Amministrazioni Comunali sono invitate a provvedere, sul piano del pubblico interesse generale, a propria cura e spese e secondo le modalità previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare n° 08/14 emessa da questo Comando in data 10.06.2014, che venga assicurato il servizio di salvataggio in analogia a quanto previsto per gli stabilimenti balneari, per quelle zone di mare antistanti le spiagge lasciate al libero uso. Detto servizio dovrà essere garantito con personale abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento, dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico o dalla Federazione Italiana Nuoto.

Qualora non si dovesse provvedere, per oggettiva impossibilità, a garantire il predetto servizio, codeste Civiche Amministrazioni dovranno darne immediata comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo, provvedendo altresì ad apporre sulle relative spiagge e scogliere libere un'idonea segnaletica, eventualmente redatta in più lingue, recante la seguente dicitura:

"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Si segnala inoltre come, attesa la finalità preventiva degli adempimenti

suddetti, deve ricadere nell'ordinaria attività dei Comuni il controllo circa la permanenza in loco della segnaletica in questione e, se del caso, l'immediato ripristino della stessa.

Analogamente si dovrà provvedere:

- alla segnalazione degli specchi acquei, antistanti le spiagge libere, riservati alla balneazione, aventi un'ampiezza di 150 (centocinquanta) metri dalla battigia e di 100 (cento) metri dalle coste a picco sul mare, mediante l'impiego di gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo a distanza massima di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro e posizionati parallelamente alla linea di costa (in corrispondenza dell'estremità del fronte a mare delle spiagge libere). Nell'ipotesi di mancata messa in opera di detto sistema di segnalazione dovrà essere apposta sulle relative spiagge idonea segnaletica, che ammonisca i fruitori della spiaggia circa la potenziale situazione di pericolo. All'uopo potrà essere utilizzata la medesima struttura dei cartelli di cui al precedente capoverso, con la seguente dicitura, eventualmente redatta in più lingue: "**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 150 DALLA COSTA) NON SEGNALATO**";
- alla segnalazione del limite delle acque sicure, con profondità massima di metri 1.60, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione; detto limite dovrà essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5 e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità. In caso di impossibilità di ancoraggio dovranno essere apposti cartelli monitori recanti la dicitura, eventualmente redatta in più lingue: "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1.60) NON SEGNALATO**".
- Alla segnalazione di ulteriori situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, sempre mediante l'impiego dei cartelli riportanti il tipo di pericolo segnalato, posizionati in prossimità dello stesso, a distanza di sicurezza. Qualora fosse difficoltoso l'ancoraggio sul fondo marino di tale ultimo segnalamento, lo stesso dovrà essere posizionato sulla battigia, sulla perpendicolare del pericolo da segnalare, con l'indicazione della distanza del medesimo dalla riva.

Si evidenzia l'importanza di quanto sopra riportato, anche in relazione ai profili di responsabilità penale che potrebbero scaturire in base al disposto dell'articolo 673 del codice penale, a seguito dell'omessa segnalazione di un pericolo da parte del soggetto competente.

Si rammenta, inoltre, che, come è noto, il D.L.vo 3 aprile n. 152 (c.d. Testo Unico in materia Ambientale), all'art. 184 - punto 2 d), classifica tra i rifiuti urbani anche quelli giacenti sulle spiagge marittime. L'art. 198 del suddetto decreto, inoltre, specifica compiutamente le competenze dei Comuni in ordine alla disciplina della gestione dei rifiuti.

Si invitano, pertanto, codeste Civiche Amministrazioni, anche sulla scorta delle funzioni accertative ed operative in materia ambientale che il

citato Testo Unico estende al Corpo delle Capitanerie di porto incardinando in esso funzioni di polizia ambientale, a volere provvedere, secondo le affermate competenze, a rendere e mantenere le spiagge libere idonee alla loro migliore utilizzazione nell'interesse della collettività.

Particolare riguardo dovrà essere posto nella pulizia e rastrellatura delle spiagge al fine di rimuovere, in particolare, eventuali oggetti pericolosi che possano arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità.

Si confida, inoltre, in un'accurata attività di vigilanza sugli scarichi a mare e sulla necessità di individuare ed adeguatamente segnalare il divieto di balneazione, laddove la qualità delle acque non dovesse risultare conforme alla vigente normativa.

In merito, per i Comuni che non vi avessero già provveduto, si resta in attesa di ricevere le relative ordinanze concernenti il divieto di balneazione, che verranno adottate sulla scorta delle prescrizioni fornite dalle competenti Regioni ai sensi del D.P.R. n° 470/82.

Si confida nel fattivo e rapido intervento e si resta a disposizione per ogni forma di collaborazione.

Nell'anticipare, sin d'ora, la disponibilità della scrivente per qualsiasi forma di collaborazione, si resta in attesa di riscontro, attesi i correlati profili di sicurezza della balneazione e di tutela della pubblica incolumità.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Biagio Mauro SCIARRA

COMUNE DI
88050 = SIMERI CRICHI = (CZ)

COMUNE DI
88100 = CATANZARO = (CZ)

COMUNE DI
88021 = BORGIA =(CZ)

COMUNE DI
88069 = SQUILLACE =(CZ)

COMUNE DI
88069 = STALETTI' =(CZ)

COMUNE DI
88060 = MONTAURO =(CZ)

COMUNE DI
88060 = MONTEPAONE =(CZ)

COMUNE DI
88068 = SOVERATO =(CZ)

COMUNE DI
88060 = SATRIANO =(CZ)

COMUNE DI
88060 = DAVOLI =(CZ)

COMUNE DI
88060 = SAN SOSTENE =(CZ)

COMUNE DI
88066 = S.ANDREA APOSTOLO SULLO IONIO =(CZ)

COMUNE DI
88060 = ISCA SULLO IONIO =(CZ)

COMUNE DI
88060 = BADOLATO =(CZ)

COMUNE DI
88060 = SANTA CATERINA DELLO IONIO =(CZ)

COMUNE DI
88065 = GUARDAVALLE =(CZ)

COMUNE DI
89040 = MONASTERACE = (RC)

e.p.c. UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
88100 = CATANZARO = (CZ)

REGIONE CALABRIA
Presidenza
88100 = CATANZARO = (CZ)

REGIONE CALABRIA
Assessorato al Turismo
88100 = CATANZARO = (CZ)

PROVINCIA
88100 = CATANZARO = (CZ)

CAPITANERIA DI PORTO
88900 = CROTONE = (KR)

UFFICIO LOCALE MARITTIMO
88063 = CATANZARO MARINA = (CZ)